

Allegato "A" al N.11001 Rep./N.8374 Racc.

"FONDAZIONE M.A. CENTER ITALY - ENTE DEL TERZO SETTORE"

STATUTO

TITOLO 1 PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - DENOMINAZIONE

È costituito per volontà dell'Associazione AMMA ITALIA ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore, che assume la forma giuridica di fondazione, denominato

"FONDAZIONE M.A. CENTER ITALY - ENTE DEL TERZO SETTORE",
ovvero, in forma abbreviata:

"FONDAZIONE M.A. CENTER ITALY - ETS"

nel corso del presente statuto denominata "Fondazione".

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del D.Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "Fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - SEDE E DURATA

La Fondazione ha sede in Gavi (AL).

L'indirizzo è fissato in loc. Nebbioli n.44.

Ai sensi dell'art.111-ter c.c., ove applicabile, il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Potrà provvedere nei termini di legge all'istituzione di sedi secondarie.

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 3 - SCOPO E ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE.

La fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art.5 D.Lgs. 117/2017:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

La Fondazione, tenuto conto anche delle risorse preferibilmente disponibili tempo per tempo, al fine di rendere più efficace la propria azione può concentrare gli interventi a favore di uno o più settori fra quelli sopra indicati, avuto anche riguardo agli interventi programmati dagli altri enti ed istituzioni operanti nel territorio di competenza.

In particolare, la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:

Per quanto riguarda le attività rientranti nella lettera n), u), w) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- sostenere le opere umanitarie dell'organizzazione "Mata Amritanandamayi Math" situata nella regione indiana del Kerala;
- collaborare con il Mata Amritanandamayi Math, la rete internazionale di organizzazioni umanitarie locali ispirate al lavoro di Mata Amritanandamayi chiamata "Embracing the World ®" (ETW), i centri M.A. in tutto il mondo e altre organizzazioni come l'Amrita Vishwa Vidyapeetham (Amrita University);
- diffondere il messaggio universale di pace e di amore di Mata Amritanandamayi, leader umanitaria e spirituale conosciuta più comunemente come Amma;
- sostenere e/o ideare e realizzare delle opere umanitarie a favore di persone bisognose in Italia;
- sostenere le popolazioni povere, fragili e vulnerabili della Terra attraverso la realizzazione di opere di aiuto umanitario e la promozione di attività di cooperazione allo sviluppo, di volontariato e di sostegno alle popolazioni di territori in via di sviluppo o colpiti da guerre, calamità naturali e disastri ambientali e di tutti i Paesi in cui si manifestino situazioni di grave bisogno o stati di emergenza o altre crisi;
- sostenere progetti umanitari e caritatevoli legati al soccorso in caso di calamità, alla sanità, all'istruzione, in Italia, in India e nel mondo, a seconda delle necessità.

Per quanto riguarda le attività rientranti nella lettera e) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- sostenere e/o ideare e attuare dei progetti per la protezione e la salvaguardia dell'ambiente e la promozione di un senso di responsabilità verso la natura.

Per quanto riguarda le attività rientranti nella lettera i) e k) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- offrire e promuovere attività culturali rivolte al miglioramento del benessere psico-fisico e spirituale delle persone quali a titolo esemplificativo e non esaustivo;
- organizzare incontri, conferenze, eventi e seminari al fine di far conoscere lo scopo e le attività dell'ente permettendo l'approfondimento del messaggio di Mata Amritanandamayi;
- organizzare e supportare le visite annuali di Mata Amritanandamayi e dei suoi rappresentanti;
- produrre materiale informativo cartaceo o multimediale, anche tramite terzi, che possano sostenere e divulgare gli insegnamenti di Mata Amritanandamayi;
- diffondere libri, riviste, foto, cd, ecc. riguardanti il messaggio e le opere di Mata Amritanandamayi;
- svolgere attività editoriale per la diffusione di libri, riviste, ecc. riguardanti il messaggio di Mata Amritanandamayi;
- organizzare raccolte fondi per sostenere le opere umanitarie di Mata Amritanandamayi e per sostenere il programma che la ospita in Italia;
- organizzare attività turistico-ricettive per i partecipanti agli eventi e attività promosse dall'ente;
- organizzare ritiri e programmi, tra cui per esempio yoga, meditazione, cerimonie per la pace e altre attività volte a promuovere il benessere, come l'ayurveda;
- sostenere progetti per i giovani, comprese le attività e gli incontri organizzati dal movimento AYUDH.

La Fondazione può accettare donazioni liberali o lasciti nonché organizzare raccolte fondi per sostenere le finalità e le attività della fondazione.

L'attività della Fondazione diretta al perseguimento degli scopi statuari può essere disciplinato da apposito regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione, recante i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare o promuovere, in base a modalità di programmazione pluriennale, onde assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

Inoltre, la Fondazione potrà:

- a) mantenere, valorizzare ed incrementare l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare e gestire al meglio i beni in affidamento;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- c) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di

superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche iscrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

d) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività e concludere accordi di collaborazione con altri Enti aventi scopi affini o strumentali ai propri;

e) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti ed il pubblico;

g) sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico, ritenuta utile, di supporto o necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, ivi inclusa la raccolta fondi e/o contributi, nei limiti di legge. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 D.Lgs.117/2017.

La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definite dai decreti applicativi del D.Lgs.117/2017 e dalla normativa vigente.

La Fondazione può raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi finalità analoghe. La Fondazione può, altresì aderire ad organizzazioni nazionali ed internazionali che realizzino attività coerenti con gli scopi della Fondazione.

La Fondazione può costituire, o partecipare, a Fondazioni di diritto privato, aventi finalità analoghe alle proprie.

TITOLO II

PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO.

ART. 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito dalla dotazione di titoli e di denaro descritta ed indicata nell'atto costitutivo della fondazione, del quale il presente statuto è parte integrante.

Il patrimonio conferito potrà essere incrementato e/o alimentato da:

A. conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, ef-

fettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;

B. beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;

C. lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espresso destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;

D. parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

E. contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

F. avanzi di amministrazione.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.Lgs.117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 5 - RISORSE FINANZIARIE

La Fondazione provvede al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali:

- con le rendite derivanti dal proprio patrimonio;
- con gli eventuali contributi assegnati da persone fisiche, giuridiche sia pubbliche che private;
- con eventuali liberalità non destinate espressamente al fondo di dotazione;
- con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali.

La Fondazione nell'amministrare il patrimonio si attiene a criteri prudenziali, diversificando il rischio in modo da conservarne il valore ed ottenere un'adequata redditività.

Il Consiglio di amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs.117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Art. 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ciascun anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.117/2017.

La Fondazione è obbligata alla formazione del bilancio consultivo annuale.

Il bilancio è approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs.117/2017.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs.117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

TITOLO III

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione, ovvero denominato anche Consiglio Direttivo;
- b) il Presidente;
- c) l'Organo di controllo;
- d) l'Organo di Revisione - organo eventuale, nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs.117/2017.

Art. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 2 (due) a 7 (sette) membri.

I membri del consiglio di amministrazione vengono nominati dal Consiglio Direttivo in carica pro tempore dell'associazione AMMA ITALIA.

Agli amministratori si applica l'articolo 2382 codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 D.Lgs.117/2017.

Nel caso in cui l'Associazione Amma Italia fosse sciolta e pertanto non fosse possibile provvedere alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione, il consiglio provvederà a nominare i propri sostituti secondo l'istituto della cooptazione.

La durata del Consiglio di Amministrazione è di 4 (quattro) anni, con la possibilità di essere rinominati.

Il Presidente, nominato all'interno del Consiglio di Amministrazione a maggioranza, resterà in carica per la durata del consiglio o sino alle sue libere dimissioni.

Se durante la durata in carica uno o più membri del Consiglio di Amministrazione si ritirano, è necessario nominare altri per sostituirli per il periodo restante.

Le candidature dovranno essere avanzate da un membro del con-

siglio di amministrazione che prenderà in considerazione solo persone che con le proprie opinioni e attività hanno mostrato un legame con lo scopo della Fondazione.

È possibile escludere un membro del consiglio di amministrazione per motivi fondati, tra i quali l'aver leso i propri impegni nei confronti della Fondazione o non essere più in grado di esercitare nel modo dovuto alla sua carica.

Il consiglio di amministrazione decide con la maggioranza di due terzi in merito all'esclusione dei suoi membri.

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione.

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con invito scritto diramato almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

In caso di parità di voti nel Consiglio, prevale il voto del Presidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni d'ufficio e salvo che qualcuno di essi sia chiamato alla carica di segretario.

In particolare il consiglio di amministrazione:

- a) approva il bilancio consuntivo annuale e la relazione morale e finanziaria e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- b) delibera le modifiche allo statuto da sottoporre all'autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- c) predispone programmi fondamentali per l'attività dell'ente promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- d) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;
- e) forma i regolamenti interni e le istituzioni fondamentali sull'attività dell'Ente;
- f) delibera in merito allo scioglimento, alla trasformazione, alla fusione o alla scissione della Fondazione;
- g) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono e a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le Delibere relative ad operazioni di trasformazione, fusione o scissione devono essere adottate con la presenza di tutti i

consiglieri ed il voto favorevole della totalità dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

I verbali delle sedute consiliari e delle annesse deliberazioni sono stesi dal segretario e sottoscritti dal Presidente e da coloro i quali sono intervenuti all'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e, straordinariamente, ogniqualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due suoi membri.

Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza o per mezzo di tecnologie similari, previa espressa richiesta rivolta al Presidente, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a) che sia consentito al Presidente della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In caso di mancanza o impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del consiglio più anziano.

Art. 9 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di rilasciare procure speciali, nel rispetto del principio della simmetria delle forme.

Inoltre il Presidente:

- convoca il consiglio di amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione e ai rapporti con le autorità tutorie;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al consiglio di amministrazione della Fondazione.

Art. 10 - L'ORGANO DI CONTROLLO

L'organo amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.231/2001, qualora applicabili;

b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

c) al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs.117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;

d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs.117/2017;

e) attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 D.Lgs.117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno.

È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 12 - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

Il Segretario del Consiglio viene nominato dal Consiglio stesso, il quale provvede pure a determinarne i compiti e la retribuzione, il tutto nel rispetto del disposto di cui all'art.8 del D.Lgs.117/2017.

Del pari il ruolo di Segretario può essere svolto da Notaio all'uopo incaricato.

Art. 13 - BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.14 del D.Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 14 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO E NORME DI CHIUSURA.

Qualora il consiglio di amministrazione ritenesse esaurito lo scopo sociale o per qualsiasi ragione credesse di dover sciogliere la Fondazione, fatta relativa richiesta all'Autorità

Competente pro Tempore nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D.Lgs.117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo, salvo diversa destinazione imposta per legge, così come disposto dall'art.9 del D.Lgs.117/2017.

Art. 15 - NORME RESIDUALI

Per qualsiasi altra materia non completata dal presente statuto si farà riferimento alle norme del codice civile, al D.Lgs.117/2017, e alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

F.to Paolo Divizia L.S..